

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-612 del 10/02/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DON LUIGI STERZI N. 45
Proposta	n. PDET-AMB-2021-619 del 09/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che, con Determinazione Arpae n. 1243 del 14/03/2019, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po con Provvedimento conclusivo del Procedimento prot. n. 3710 del 19/03/2019, acquisito agli atti Arpae prot. n. 44015 del 19/03/2019, per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" svolta dalla ditta AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00319430336) nello stabilimento sito in Castelvetro P.no, via Don Luigi Sterzi n. 45, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canaletta di scolo afferente al bacino del canale Consortile La Morta";
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i.;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00319430336), trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume Po e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 179879 del 11/12/2020;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 188524 del 29/12/2020;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici emissioni in atmosfera e utilizzazione agronomica degli effluenti, dalla quale risulta che:

- l'intervento in progetto consiste nell'aumento della capacità produttiva dell'allevamento dovuto ad una diversa ridistribuzione interna delle aree di stabulazione;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 847 capi così suddivisi:
 - Bovini da latte: n. 443 capi;
 - Capi da rimonta: n. 230 capi;
 - Vitelli: n. 174 capi;
- l'azienda dispone di alcuni contenitori per la conservazione dei reflui zootecnici prodotti, posti in un podere in affitto, sito in Comune di Villanova sull'Arda in via Boschi (due concimaie per il letame e il relativo pozzettone per il liquame);
- la frazione del letame prodotta dall'area delle cuccette non viene asportata manualmente ma viene convogliata insieme al liquame, nei pozzettoni posti in testa alla stalla;
- nelle vasche di stoccaggio a cielo aperto esistenti viene agevolata la formazione del "cappellaccio" quale sistema di copertura per limitare le emissioni in atmosfera;
- è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento dei reflui zootecnici prodotti, aventi superficie complessiva pari a Ha 201.20.00, e il progetto in esame ha caratteristiche dimensionali e gestionali (potenzialità massima di 3013 ql di peso vivo) tali da risultare inferiore alla soglia definita dalla L.R. 9/99 (VIA) Parte II Allegato IV 1.c;
- i contenitori dei liquami hanno capacità complessiva sufficiente a mantenere i reflui per i 120 giorni minimi previsti dall'art. 33 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la conservazione del letame per il periodo minimo previsto dal Reg.to Reg.le n. 3/2017 (90 giorni) è garantita utilizzando la lettiera permanente come fase di stoccaggio ed utilizzando le due concimaie situate all'esterno dell'area aziendale;

Considerato che:

- con nota prot. n. 778 del 5/01/2021 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale, con nota del 14/01/2021 prot. n. 4785, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale;
- il Comune di Castelvetro P.no non ha dato riscontro alla richiesta del parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera relativamente all'istanza di che trattasi, trasmessa con nota prot. n. 774 del 5/01/2021;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 1243 del 14/03/2019, rilasciata con Provvedimento conclusivo del Procedimento del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 3710 del 19/03/2019 (prot. Arpa n. 44015 del 19/03/2019), alla ditta AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00319430336), avente sede legale in Castelvetro P.no, via Don Luigi Sterzi n. 45, per l'attività di *"allevamento bovini da latte"* svolta nello stabilimento sito in comune di Castelvetro P.n, via Don Luigi Sterzi n. 45, sostituendo il punto 3) con il seguente:

*"3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:*

- a) al momento della messa in funzione del nuovo impianto, la ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;*
- b) l'utilizzo agronomico degli effluenti deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;;*
- c) la ditta, qualora per motivi gestionali non fosse in grado di conservare il letame sulle lettiere permanenti per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori concimaie aventi dimensioni proporzionate a raccogliere il letame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni ;*
- d) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;*
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;"*

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 1243 del 14/03/2019 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del Procedimento del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 3710 del 19/03/2019) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.